

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**  
**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Settembre 2012**

**Diritto di asilo.**

**Corte di giustizia dell'Unione europea, Sentenza nella causa C-179/11, 27 settembre 2012  
CIMADE e GISTI / Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et  
de l'Immigration.**

*Uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo è tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo di tale richiedente.*

*L'obbligo di garantire le condizioni minime di accoglienza del richiedente asilo si impone sin dalla presentazione della domanda di asilo e per tutta la durata del procedimento di determinazione dello Stato membro competente fino al trasferimento effettivo di detto richiedente da parte dello Stato autore della richiesta di presa in carico.*

*Le condizioni minime di accoglienza possono essere ridotte o revocate nelle situazioni, elencate dalla direttiva sopra citata, in cui il richiedente asilo non rispetti il regime di accoglienza stabilito dallo Stato membro interessato (ad esempio, qualora l'interessato non si rechi ai colloqui personali previsti ai fini dell'istruzione della domanda di asilo).*

[Link al testo della sentenza](#)

La direttiva 2003/9/CE 1 detta alcune norme minime in merito alle condizioni materiali di accoglienza dei richiedenti asilo (l'alloggio, il vitto e il vestiario, forniti in natura o sotto forma di sussidio). Tali norme permettono di garantire alle persone un livello di vita dignitoso e condizioni di vita comparabili in tutti gli Stati membri. La direttiva si applica a tutti i cittadini degli Stati terzi nonché agli apolidi che abbiano presentato una domanda di asilo secondo le condizioni stabilite dal regolamento cosiddetto «Dublino II» 2, Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003.

Tale regolamento stabilisce i criteri che consentono di determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo, il quale non è dunque necessariamente quello in cui tale domanda è stata depositata.

Uno Stato membro presso il quale sia stata depositata una domanda di asilo (Stato richiedente), può chiedere ad un altro Stato membro (Stato richiesto), di prendere in carico il richiedente asilo se ritiene che la competenza spetti al secondo Stato.

Il Conseil d'État (Francia) è stato adito il 26 gennaio 2010 da due associazioni francesi, la CIMADE e il GISTI, con un ricorso inteso ad annullare la circolare interministeriale del 3 novembre 2009 relativa all'ATA (assegno temporaneo di attesa). In quanto reddito di sussistenza, tale assegno viene versato 3 mensilmente ai richiedenti asilo per tutta la durata del procedimento di istruzione della loro domanda. Le due associazioni suddette sostengono che la circolare di cui sopra

è contraria agli obiettivi della direttiva 2003/9, in quanto esclude dal beneficio dell'ATA i richiedenti asilo nel caso in cui, in applicazione del regolamento Dublino II, la Repubblica francese chiami in causa un altro Stato membro, da essa ritenuto responsabile per l'esame della domanda. Il Conseil d'État ha deciso di chiedere alla Corte di giustizia l'interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione.

## **Diritto dell'Unione europea – Direttiva habitat Natura 2000 – Misure compensative.**

**Corte di giustizia dell'Unione europea, sent. nella causa C-43/10, 11 settembre 2012**

**Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e a. / Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon e a.**

*L'approvvigionamento di acqua potabile può giustificare la deviazione del corso di un fiume ma solo se non vi sono alternative e se sono apportate tutte le necessarie misure compensative a garantire la tutela della coerenza globale di Natura 2000. .*

[Link al testo della sentenza](#)

La Corte di giustizia ha affermato nella sentenza in esame che lo Stato membro, nel momento in cui include siti di importanza comunitaria (SIC) nella propria proposta deve anche applicare misure di salvaguardia su dette zone, in modo da tutelare il loro interesse ecologico a livello nazionale ancor prima della entrata in vigore della decisione recante l'elenco dei siti.

Dopo la notifica di tale decisione allo Stato membro interessato, inoltre, la procedura di valutazione deve garantire che il progetto venga autorizzato nella misura in cui esso non arreca pregiudizio all'integrità del sito. Occorre cioè la certezza che il progetto sarà privo di effetti pregiudizievoli per l'integrità del sito.

In ogni caso, qualora il progetto debba essere realizzato – per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica – malgrado le conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito, e in assenza di soluzioni alternative, è comunque necessario che siano acquisiti dati attendibili e attuali relativi all'avifauna di questa zona e individuare dunque, con precisione, i pregiudizi arrecati dal progetto al sito di cui trattasi.

Infatti, la conoscenza di tale incidenza è indispensabile per bilanciare i suddetti motivi di interesse pubblico con i pregiudizi arrecati al sito, finalizzato a stabilire le misure compensative considerato che lo Stato membro deve adottare ogni misura compensativa necessaria per garantire la tutela della coerenza globale di Natura 2000.

Lo scopo principale della direttiva è di favorire il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali. Il mantenimento di tale biodiversità può, in alcuni casi, richiedere la promozione di attività umane.

L'irrigazione e l'approvvigionamento di acqua potabile costituiscono rilevanti interessi pubblici che possono, in linea di principio, giustificare la deviazione del corso di un fiume, in assenza di soluzioni alternative.

Infatti, per giustificare la realizzazione di un progetto di deviazione di acque che reca pregiudizio all'integrità di un SIC ospitante un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere fatte valere soltanto considerazioni correlate alla salute delle persone e alle conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente. L'approvvigionamento di acqua potabile rientra, in linea di principio, nel novero delle considerazioni correlate alla salute delle persone. Quanto all'irrigazione, non può escludersi che essa possa, in alcune circostanze, avere conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente. Altri motivi imperativi di interesse pubblico possono essere fatti valere soltanto previo parere della Commissione.

Nel caso di specie si trattava di un progetto della amministrazione greca che prevede la deviazione parziale dell'Acheloo, un fiume della Grecia occidentale, verso il fiume Pineo, nell'est del paese, e lo sfruttamento del corso superiore di detto fiume in vista della costruzione di alcune dighe. Si tratta di uno dei più grandi bacini idrici del paese e costituisce un importantissimo ecosistema fluviale. Tale progetto mira a soddisfare i bisogni di irrigazione della Tessaglia, nonché le esigenze di produzione di energia elettrica e di approvvigionamento di acqua di vari agglomerati urbani di quella regione.

Tuttavia, varie amministrazioni locali e alcune associazioni, agendo contro il Ministero dell'Ambiente, hanno chiesto l'annullamento del progetto dinanzi al Consiglio di Stato. Al fine di statuire su tale ricorso, detto giudice ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia varie questioni riguardanti l'interpretazione del diritto dell'Unione.

### **Diritto dell'Unione – Aiuti di stato – Legittimo affidamento.**

#### **Tribunale dell'Unione europea, Sentenze nelle cause T-139/09, T-243/09 e T-328/09 27 settembre 2012, Francia, Fédération de l'organisation économique fruits et légumes (Fedecom) e Producteurs de légumes de France / Commissione**

*Il criterio pertinente per definire come aiuti di Stato degli interventi di sostegno alla agricoltura in parte finanziati mediante contributi volontari dei beneficiari, il livello di intervento dell'autorità pubblica nella definizione delle misure controverse e delle loro modalità di finanziamento e non l'origine iniziale delle risorse. Nel caso di specie gli aiuti erano decisi unilateralmente da un ente pubblico posto sotto la tutela dello Stato, il quale decideva anche delle modalità della loro attuazione e del loro finanziamento.*

*Il principio del legittimo affidamento dei beneficiari degli aiuti, in quanto costoro li ritenevano compatibili con il diritto dell'Unione, non può essere invocato quando l'aiuto è stato messo in esecuzione senza previa notifica alla Commissione e non sussistono le circostanze eccezionali che, anche in assenza di tale notifica, avrebbero potuto giustificare il legittimo affidamento dei beneficiari nel carattere regolare degli aiuti.*

[Link al testo della sentenza T-139/09](#) , [T-243/09](#) e [T-328/09](#)

Dal 1992 al 2002 alcune organizzazioni francesi di produttori ortofrutticoli hanno ricevuto aiuti versati da un fondo operativo, per un importo stimato dalla Commissione di oltre 330 milioni di euro. I «piani di campagna» in questione miravano ad attenuare gli effetti delle eccedenze temporanee dell'offerta di prodotti ortofrutticoli, a regolare il corso dei mercati mediante un approccio collettivo coordinato e a finanziare azioni strutturali destinate a consentire l'adeguamento di tale settore al mercato. Il fondo era gestito da comitati economici agricoli registrati, che riunivano le organizzazioni dei produttori agricoli a livello regionale. Esso era alimentato per il 30-50 % mediante contribuzioni volontarie dei produttori. Coloro che non avevano versato tali contributi non potevano beneficiare degli aiuti. Per il resto, il fondo era alimentato dall'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor), ente pubblico a carattere industriale e commerciale posto sotto la tutela della Stato francese.

Con decisione del 28 gennaio 2009 1, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti costituissero aiuti di Stato illegittimi – non essendole stati notificati – e incompatibili con il mercato comune. Ha dunque ordinato alla Repubblica francese di procedere al loro recupero, con gli interessi, presso i relativi beneficiari. Per la prima volta, la Commissione è stata chiamata ad esaminare se misure finanziate contemporaneamente mediante contributi dello Stato e contributi volontari di operatori di un

determinato settore potessero costituire aiuti di Stato, questione alla quale detta istituzione ha risposto in senso affermativo.

Tanto la Repubblica francese quanto la Fédération de l'organisation économique fruits et légumes (Fedecom) nonché i Producteurs de légumes de France hanno proposto ricorsi di annullamento contro tale decisione dinanzi al Tribunale.

Con le sue sentenze odierne, il Tribunale respinge i ricorsi e conferma la decisione della Commissione che qualifica aiuti di Stato vietati i «piani di campagna» francesi versati al settore dei prodotti ortofrutticoli dal 1992 al 2002, affermando che il fatto che gli aiuti siano stati cofinanziati mediante contributi volontari delle associazioni dei produttori interessati non impedisce di qualificarli aiuti di Stato